DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDI 20 AGOSTO — NUM. 196

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5574** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1470 (Serie 3ª);
Vista la legge 14 luglio 1887, N. 4719 (Serie 3ª);
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Guerra e del Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento d'ordine Nostro firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Guerra e dal Ministro della Marina, per la concessione degli impieghi ai sott'ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina, ed agli scrivani locali dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina.

Sono pure approvati gli annessi elenchi *A*, *B* e *C*, essi pure firmati d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Guerra e dal Ministro della Marina, contenenti le enumerazioni degli impieghi riservati ai sottufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina ed agli scrivani locali dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.
E. BERTOLÈ-VIALE.
B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Regolamento *per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed agli scrivani locali delle Amministrazioni della guerra e della marina.*

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Gli impieghi ai quali possono aspirare per effetto dell'art. 20 della legge 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª), e della legge 14 luglio 1887, N. 4719 (serie 3ª), i sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina e gli scrivani locali dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, sono quelli contenuti negli elenchi A, B e C annessi al presente regolamento.

Art. 2.

Il numero proporzionale dei posti spettanti ai sottufficiali ed agli scrivani locali si ragguaglia al numero totale dei posti, che si rendono vacanti in qualunque grado di quelle carriere alle quali hanno diritto di aspirare.

Il sottufficiale o scrivano però sarà sempre nominato nell'ultima classe della carriera stessa a meno che si tratti di sottufficiali da nominarsi in una carriera alla cui ultima classe non sia annesso lo stipendio di L. 900 nel qual caso sarà nominato nell'ultima classe provvista di stipendio non inferiore a tal somma.

Art. 3.

Nei suddetti impieghi la proporzione numerica di posti devoluti ai suddetti sottufficiali e scrivani è così determinata in base al prescritto della legge:

a) Gli impieghi dipendenti dal Ministero della guerra e di cui nell'elenco A ai numeri 22, 23, 24 e 25 sono tutti devoluti ai sottufficiali del Regio esercito;

b) Gli impieghi dipendenti dal Ministero della marina ed indicati nell'elenco A ai numeri 26, 27, 28 e 29 sono di preferenza tutti devoluti ai sottufficiali del corpo Reali equipaggi, ed in mancanza di questi ai sottufficiali del Regio esercito;

c) Gli impieghi dipendenti dalle altre Amministrazioni dello Stato e di cui nell'elenco A, eccettuati quelli sopra indicati, sono devoluti per la metà ai sottufficiali del Regio esercito e di questi una parte ai sottufficiali del corpo dei Reali equipaggi in ragione del numero dei sottufficiali aspiranti ad un impiego civile;

d) Gli impieghi d'ordine, di custodia e di servizio dipendenti dalle Amministrazioni ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula e di cui nell'elenco C, sono devoluti per un terzo ai sottufficiali del Regio esercito e del corpo Reali equipaggi nella proporzione indicata alla lettera *c*);

e) Gli impieghi dipendenti dal Ministero della guerra contenuti nell'elenco B e di cui al N. 18 di detto elenco sono tutti devoluti agli scrivani locali dell'Amministrazione militare;

f) Gli impieghi dipendenti dal Ministero della marina contenuti nell'elenco B e di cui al N. 19 di detto elenco sono tutti devoluti agli scrivani locali dell'Amministrazione marittima, e in mancanza di questi agli scrivani locali dell'Amministrazione della guerra;

g) Gli impieghi nelle altre Amministrazioni dallo Stato dipendenti, contenuti nell'elenco B, sono per metà devoluti agli scrivani locali delle Amministrazioni della guerra e della marina in proporzione del numero degli scrivani locali delle due Amministrazioni, che concorreranno ai detti impieghi.

Art. 4.

Possono aspirare agli impieghi contenuti negli elenchi A e C tutti i sottufficiali del Regio esercito, come pure i sottufficiali della Regia marina, quando sì gli uni che gli altri abbiano compiuto 12 anni di servizio sotto le armi nel Regio esercito o nella Regia marina e ne facciano domanda prima di essere inviati in congedo a senso del successivo art. 15.

Art. 5.

Il sottufficiale che aspiri ad uno degli impieghi cui ha diritto per l'art. 10 della legge 8 luglio 1883, deve farne domanda nei modi e nel termine stabilito dall'art. 15 del presente regolamento, sotto pena di decadere da ogni diritto ad impiego.

Della detta domanda gli dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 6.

I sottufficiali del Regio esercito riammessi in servizio a mente dell'art. 3 della legge sullo stato dei sottufficiali, non potranno aspirare ad un impiego se non dopo di avere complessivamente compiuto 14 anni di servizio sotto le armi, ed in ogni caso mai prima di avere ultimata la loro rafferma qualunque sia il numero degli anni di servizio da essi prestato.

Art. 7.

Il sottufficiale, che a termini dell'art. 18 della legge 8 luglio 1883 acquista il diritto al conseguimento della pensione di ritiro non ha altrimenti diritto al conseguimento dell'impiego civile e non sono quindi ad esso applicabili le disposizioni del presente regolamento.

Art. 8.

Gli impieghi contenuti negli elenchi A e C sono suddivisi in tre categorie, cioè:

1ª categoria. — Impieghi di custodia, vigilanza e simili, pei quali non occorre specialità di coltura oltre quella stabilita dai regolamenti militari per la promozione al grado di sergente e pei quali non è richiesto il possesso di speciale idoneità.

A tali impieghi possono aspirare tutti i sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

2ª categoria. — Impieghi di scritturazione e simili, pei quali è necessario il possesso di una speciale coltura.

A tali impieghi possono aspirare tutti i sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina, quando posseggano la speciale idoneità che è richiesta per ricoprire cariche ed esercitare funzioni d'indole amministrativa, o contabile e di scritturazione, ed in genere i sottufficiali, che furono addetti ad uffici militari in qualità di protocollisti, archivisti, scritturali, ecc., o quanto meno che siano giudicati idonei per esercitare talune di queste funzioni.

3ª categoria. — Impieghi per quali è necessario il possesso di speciali cognizioni, o di speciali idoneità professionali.

A tali impieghi possono concorrere tutti i sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina che dimostrino possedere le speciali condizioni richieste per ogni impiego di questa categoria.

Art. 9.

Il sottufficiale che viene nominato ad un impiego, o lo scrivano locale, che passa in altre Amministrazioni diventa impiegato come gli altri della stessa categoria per la quale ottenne la nomina, cogli stessi doveri e cogli stessi diritti.

Al sottufficiale nominato ad impiego civile per effetto del presente regolamento l'anzianità per la promozione ad impieghi superiori, o per aumenti di stipendio, sarà computata dalla data della nomina all'impiego stesso; allo scrivano locale dalla data del decreto, che lo assegna ad altra amministrazione; però il servizio antecedentemente prestato sarà computato come servizio utile per la liquidazione della pensione.

Art. 10.

Ogni Ministero comunica col 1° di ogni mese a quello della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi) 1°: una situazione completa delle vacanze che si verificano negli impieghi da essi dipendenti e compresi negli elenchi A e B; 2° tante situazioni parziali quante sono le categorie degli impieghi stessi.

Queste situazioni dovranno essere conformi agli uniti modelli N. 1 e 2, e la prima d'esse sarà trasmessa anche se negativa.

Copia della situazione modello N. 1 sarà trasmessa contemporaneamente dai vari Ministeri alla Corte dei Conti.

Qualora avvenissero in taluni impiehgi vacanze per le quali fosse

urgente di provvedere, i vari Ministeri ne informeranno quello della guerra senza attendere l'epoca dell'invio delle suddette situazioni mensili, dandone avviso anche alla Corte dei conti.

Art. 11.

Il Ministero della marina nell'inviare a quello della guerra le situazioni mensili dei posti vacanti, farà conoscere se agli impieghi segnalati disponibili nelle Amministrazioni da esso dipendenti, furono o siano per essere nominati sottufficiali del corpo Reali equipaggi con 12 o più anni di servizio e che già avessero fatta domanda per ottenere detti impieghi ai quali devono di preferenza essere nominati a norma di legge.

Art. 12.

Presso il Ministero della guerra sono tenuti:

a) Un registro dei sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina aspiranti ad impiego civile per ognuna delle tre categorie specificate all'art. 8.

L'ordine d'inscrizione nei detti registri sarà determinato:

1° dalla data nella quale i sottufficiali compiono il loro 12° anno di servizio effettivo sotto le armi, se ne fanno subito domanda;

2° dalla data della scadenza della rafferma in corso all'atto della loro domanda d'impiego per coloro che non chiesero l'impiego allo scadere del 12° anno di servizio e rimasero sotto le armi assumendo successive rafferme annuali;

3° dalla data in cui compiono 14 anni di servizio se a quel tempo abbiano già compiuto due anni di servizio dopo ultimata la rafferma in corso al 1° gennaio 1884 ed altrimenti alla scadenza di questi due anni se si tratta di sottufficiali cui è applicabile l'art. 35 della legge 8 luglio 1883;

4° dalla data della nuova domanda per gli impieghi ai quali i sottufficiali intendano di estendere le loro aspirazioni posteriormente alla prima domanda.

A parità di data nel diritto d'inscrizione secondo le norme suddette, la precedenza sarà determinata dalla nomina nel grado; e successivamente, in caso di parità, dalla nomina nei gradi inferiori, dalla data di arruolamento, da quella di nascita e dalla sorte;

b) Un registro per la nomina degli scrivani locali ad impieghi nella carriera d'ordine nelle Amministrazioni dello Stato e nel quale sono inscritti per ordine di classe e di anzianità tutti gli scrivani locali delle Amministrazioni della guerra e della marina.

Art. 13.

Quando dai registri, di cui nell'articolo precedente, risultasse che non vi sono domande per talune categorie d'impieghi segnalati disponibili, il Ministero della guerra vi destinerà d'ufficio quei sottufficiali o scrivani, che siano reputati più idonei ad occuparli e che abbiano chiesto un impiego.

Quando invece non esistano candidati aventi le condizioni richieste per esservi nominati, il Ministero della guerra ne avvertirà le Amministrazioni interessate, perchè possano direttamente disporre a ricoprire le dette vacanze, qualora le nomine ai detti impieghi non potessero essere tenute per molto tempo in sospeso senza danno del servizio.

La proporzione numerica però degli impieghi devoluti ai sottufficiali ed agli scrivani dovrà in tal caso, ed appena sia possibile, essere compensata.

Art. 14.

Qualora nelle varie Amministrazioni dello Stato si venissero a creare nuovi impieghi delle categorie, ovvero dell'indole di quelli specificati nell'art. 20 della legge 8 luglio 1883, essi saranno, con decreto Reale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, aggiunti agli elenchi annessi al presente regolamento.

CAPO II.

Della nomina dei sottufficiali ad impiego civile governativo.

Art. 15.

Il sottufficiale, che aspira ad un impiego, ne farà domanda per via gerarchica, in carta da bollo da lire una al Ministero della guerra, nell'ultimo mese del suo 12° anno di servizio ovvero della rafferma in corso, qualora sia rimasto sotto le armi oltre il 12° anno di servizio senza far domanda d'impiego ed assumendo successive rafferme annuali.

I sottufficiali di cui all'art. 35 della legge 8 luglio 1883, devono farne domanda nell'ultimo mese del 14° anno di servizio, quando abbiano già compiuto due anni di servizio dopo ultimata la rafferma in corso al 1° gennaio 1884, od altrimenti al termine di questi due anni.

I sottufficiali del corpo Reali equipaggi indirizzeranno le loro domande al Ministero della marina, il quale, ove trattisi di richiesta per impieghi dipendenti da altre Amministrazioni, li farà pervenire a quello della guerra.

Art. 16.

Nella domanda del sottufficiale dovrà essere con precisione indicato l'impiego al quale aspira e sempre quando aspiri ad impieghi diversi, questi dovranno essere specificati per ordine di preferenza.

Trattandosi d'impieghi che non hanno sede fissa, il sottufficiale dovrà nella sua domanda dichiarare che accetterà qualsiasi destinazione di residenza.

Nella stessa domanda il sottufficiale dovrà dichiarare se intende o no di rimanere sotto le armi in attesa dell'impiego domandato.

La domanda dovrà essere scritta dal richiedente e di ciò dovrà essere fatta assicurazione dal comandante del corpo nell'istanza stessa, dovendo essa servire come saggio di calligrafia.

Art. 17.

Il comandante di corpo, ricevuta la domanda del sottufficiale aspirante ad impieghi, convoca la Commissione d'avanzamento, la quale delibererà anzitutto se crede il sottufficiale meritevole di ottenere un impiego, e quindi, tenendo conto dei requisiti specificati per ciascun impiego nell'elenco A, delibererà se ritiene il sottufficiale idoneo per aspirare a tutti od a parte degli impieghi dal medesimo domandati.

Pei sottufficiali della R. marina i pareri suddetti saranno dati dalla Commissione per la formazione delle liste d'avanzamento del corpo Reali equipaggi.

Art. 18.

Il sott'ufficiale, che abbia ricusato di accettare l'impiego e la residenza a lui offerta, decade dal diritto di concorrere all'impiego rifiutato, pur rimanendo in nota per gli altri impieghi che da lui sono stati chiesti e ai quali sia riconosciuto idoneo.

Art. 19.

Il sottufficiale, che dopo avere ottenuto il certificato di ammissibilità ad impiego civile venga retrocesso dal grado, perde il diritto all'impiego stesso.

Il sottufficiale sotto le armi aspirante ad impiego civile e che ha ottenuto il certificato di ammissibilità, ove perdesse la idoneità morale o la capacità per la nomina agli impieghi cui aspira, potrà dietro parere della Commissione d'avanzamento, essere, con Determinazione ministeriale, dichiarato decaduto da ogni diritto di conseguire l'impiego nelle Amministrazioni dello Stato o nelle ferrovie.

Art. 20.

Pei sottufficiali già raffermati con premio, che al 1° gennaio 1884 si fossero trovati sotto le armi con ferma di anni otto, in seguito a riammissione in servizio, e che avendo capitalizzato il premio di rafferma non potevano optare per la nuova legge, il diritto ad impiego si verifica al compimento del 14° anno di servizio.

Art. 21.

Il sottufficiale aspirante ad uno degli impieghi di cui ai numeri 22, 24, 28, 29 e 56 dell'elenco A, non potrà ottenerlo se non dopo aver subito un esperimento presso l'Ufficio o l'Amministrazione da cui l'impiego stesso dipende.

Tale esperimento non potrà essere mai della durata minore di due mesi, nè maggiore di tre.

Il sottufficiale aspirante all'impiego N. 56 dell'elenco stesso è te-

nuto a versare, a titolo di cauzione, prima della nomina, la somma di lire 500 in numerario.

Art. 22.

I sottufficiali aspiranti all'impiego N. 24 dall'elenco A, eccettuati quelli dei zappatori del genio, dovranno presentare per essere ammessi un certificato constatante la loro idoneità in genere di lavori murari.

Art. 23.

Il sottufficiale aspirante all'impiego N. 59 dell'elenco A, deve avere l'età non superiore ai 32 anni compiuti, sostenere un esame sulle lingue italiana e francese, sugli elementi di aritmetica e sulla calligrafia, superato il quale sarà ammesso ad un corso d'istruzione della durata di sei mesi circa sugli apparati telegrafici Morse ed Hugues e sulla pila italiana.

Al termine del corso ed in seguito ad un esame l'aspirante sarà nominato telegrafista allievo ed ammesso ad un tirocinio da tre a sei mesi, coll'indennità di lire tre al giorno, al termine del quale, se riconosciuto idoneo, sarà nominato telegrafista effettivo.

Pel suddetto impiego N. 59 sarà data la preferenza ai sottufficiali del genio (sezione telegrafisti) ed ai sottufficiali torpedinieri della Regia marina, i quali, ove lo chiedano, potranno essere esonerati dal corso d'istruzione, ma saranno tenuti a fare il tirocinio per dimostrare di avere la istruzione richiesta.

Non spetta alcuna retribuzione speciale durante il corso d'istruzione al sottufficiale in congedo illimitato.

Art. 24.

Il sottufficiale aspirante all'impiego N. 65 dell'elenco A, non può essere nominato a tale impiego se supera l'età di anni 38 e se non ha l'attitudine fisica al servizio di campagna.

Art. 25.

Le domande d'impiego accompagnate dal certificato di ammissibilità (modello N. 3) e da copia del foglio matricolare e del foglio caratteristico del sottufficiale, sono inviate dal comandante del corpo al Ministero della guerra e pei sottufficiali del corpo Real equipaggi al Ministero della marina.

Art. 26.

I sottufficiali sono nominati agli impieghi civili per essi riservati dalle autorità da cui detti impieghi dipendono, su proposta del Ministero della guerra.

Art. 27.

Il Ministero della guerra, ricevute le domande di cui all'art. 15, inscrive il sottufficiale aspirante nel registro di cui al capoverso *a)* dell'art. 12, e ogni qualvolta dalle situazioni mensili dei posti vacanti prescritte dall'art. 10, o da richieste speciali delle varie Amministrazioni gli risulti disponibile un impiego dal medesimo domandato, tenuto conto delle speciali attitudini di servizio inerenti alle varie Amministrazioni, propone al Ministero, dal quale l'impiego dipende, la nomina del sottufficiale aspirante, accompagnando tale proposta con tutte le informazioni sulla sua carriera e condotta, unendovi copia della deliberazione della Commissione.

Quando vi siano posti vacanti per i quali non si abbiano domande, il Ministero della guerra vi propone quei sottufficiali, che crede più idonei a coprirli, scegliendo di preferenza quelli che avrebbero minori probabilità di conseguire il posto da essi domandato.

Art. 28.

I vari Ministeri, ricevute le domande e le proposte di cui all'articolo antecedente, nominano il sottufficiale all'impiego richiesto, sempre quando non si tratti di impieghi pei quali è prescritto un esperimento d'idoneità.

La lettera di nomina ad impiego civile sarà sempre spedita al Ministero della guerra, il quale la farà rimettere all'interessato, provvedendo, ove ne sia il caso, per l'immediato congedamento del sottufficiale.

Art. 29.

Il sottufficiale aspirante ad impiego pel quale è richiesto un esperimento, ove attenda tale impiego restando sotto le armi, potrà essere aggregato ad un corpo di stanza nella località ove risiede l'Ufficio presso cui dovrà subire l'esperimento.

Nel caso invece che il sottufficiale aspirante si trovi in congedo illimitato, il medesimo sarà dal Ministero della guerra invitato a presentarsi a proprie spese a quell'Ufficio od istituto, che verrà designato dall'Amministrazione competente e presso il quale dovrà subire l'esperimento richiesto.

Art. 30.

L'Amministrazione da cui dipende l'Ufficio od istituto presso cui trovasi in esperimento un sottufficiale aspirante ad impiego, sempre quando lo ritenga idoneo, la nomina senz'altro al detto impiego e ne informa il Ministero della guerra, il quale, qualora il sottufficiale si trovasse ancora in servizio sotto le armi, provvederà per il di lui congedamento, ed inviterà il Ministero della marina a dare in proposito gli ordini opportuni ove si tratti di sottufficiali del corpo Reali equipaggi.

Nel caso invece che il sottufficiale non fosse giudicato idoneo per l'impiego cui fu proposto, allo scadere del termine dell'esperimento la suddetta Amministrazione comunicherà al Ministero della guerra i risultati dell'esperimento stesso, ed il sottufficiale potrà fare domanda per altro impiego o esservi destinato d'ufficio.

Ove si tratti di sottufficiali del corpo Reali equipaggi ne sarà informato il Ministero della marina.

CAPO III.

Della nomina dei sottufficiali ad impieghi nelle ferrovie.

Art. 31.

Il sottufficiale aspirante ad impiego nelle Amministrazioni per le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula dovrà far risultare sulla domanda di cui all'art. 15 in quali delle Amministrazioni stesse intenda di chiedere l'impiego.

Art. 32.

I sottufficiali ai quali saranno assegnati gli impieghi di 1ª categoria, di cui nell'elenco C, durante i primi tre mesi di servizio saranno retribuiti con lire 2 al giorno.

Art. 33.

Il Ministero della guerra, ricevute le domande dei sottufficiali per gli impieghi nelle ferrovie, li inscrive sul registro di cui all'art. 12 e comunica a ciascuna delle tre Amministrazioni sopra citate l'elenco dei concorrenti agli impieghi nelle reti rispettive, dando alle stesse comunicazione semestrale delle variazioni che si verificano nell'elenco medesimo.

Art. 34.

Il sottufficiale aspirante ad impiego nelle ferrovie prima di essere nominato:

a) dovrà presentare i documenti richiesti dai regolamenti delle varie Società, e principalmente la fede di nascita e, se trattasi di sottufficiale in congedo, anche il certificato di penalità;

b) non dovrà avere oltrepassato l'età di 35 anni compiuti;

c) dovrà sottoporsi a visita sanitaria fatta da un medico dell'Amministrazione ferroviaria per constatare la sua idoneità fisica per l'impiego, specialmente per ciò che riguarda le facoltà visive.

Art. 35.

L'impiego N. 15 dell'elenco C è conferito in seguito ad esame al quale saranno chiamati i sottufficiali aspiranti ogni volta che sarà bandito un concorso a tale impiego per gli aspiranti ordinari.

Tutti i sottufficiali, che ne facciano domanda, saranno ammessi all'esame, e se dichiarati idonei, a parità di voti, saranno preferiti agli altri candidati. Quelli che non ottenessero l'idoneità a forma del relativo programma, ma raggiungessero la metà dei punti stabiliti per ogni singola materia, saranno assunti in servizio appena collocati

quelli riesciti nel concorso e man mano che si verificheranno delle vacanze.

I sottufficiali sono ammessi all'esame suddetto senza l'obbligo di presentare i titoli prescritti per gli altri concorrenti.

Art. 36.

Il sottufficiale aspirante agli impieghi di 2ª categoria dell'elenco C deve prestare un esperimento pratico della durata non minore di un mese nè maggiore di tre.

Durante l'esperimento sarà considerato come provvisorio ed avrà la qualifica corrispondente al posto occupato, ricevendo dall'Amministrazione ferroviaria la retribuzione di lire 2 al giorno.

Per questo esperimento il sottufficiale sarà possibilmente adibito a quel ramo di servizio al quale abbia speciale attitudine per le funzioni esercitate durante la sua carriera militare.

Art. 37.

L'Amministrazione ferroviaria presso cui trovasi in esperimento un sottufficiale aspirante ad impiego, semprequando lo ritenga idoneo, lo nomina senz'altro al detto impiego e ne informa il Ministero della guerra, il quale, qualora il sottufficiale si trovasse ancora in servizio sotto le armi, provvederà per il di lui congedamento ed inviterà il Ministero della marina a dare in proposito gli ordini opportuni ove si tratti di sottufficiali del corpo Reali equipaggi.

Nel caso invece che il sottufficiale non fosse dichiarato idoneo per l'impiego cui fu proposto, allo scadere del termine dell'esperimento, la suddetta Amministrazione comunicherà al Ministero della guerra i risultati dell'esperimento stesso anche quando si tratti di sottufficiali del corpo Reali equipaggi.

Art. 38.

I sottufficiali nominati ad impiego nelle Amministrazioni ferroviarie potranno valersi della facoltà loro concessa dall'art. 26 della legge 8 luglio 1883 versando nella cassa pensioni della Società ferroviaria da cui dipendono quella somma che dai Comitati d'amministrazione delle casse stesse è stata stabilita per acquistare diritto a comparteciparvi.

CAPO IV.

Della nomina degli scrivani locali delle Amministrazioni della guerra e della marina agli impieghi d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato.

Art. 39.

Gli scrivani locali delle Amministrazioni militari e marittima dopo un anno almeno di nomina a tale impiego potranno, in occasione della compilazione degli specchi e specchietti caratteristici, dichiarare se intendano di aspirare agli impieghi d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, specificati nell'elenco B annesso al presente regolamento, indicando a quali dei detti impieghi vogliono concorrere e dichiarando altresì di essere disposti ad accettare la destinazione in qualunque residenza per gli impieghi, pei quali non è indicata la sede, nonchè di essere in grado di prestare la cauzione per quelli pei quali è prescritta.

Tale dichiarazione dovrà essere scritta di pugno dello scrivano, dovendo servire di saggio di calligrafia.

Art. 40.

Gli scrivani locali, i quali avendo dichiarato di concorrere agli impieghi suddetti fossero nominati e poscia si rifiutassero senza gravi e giustificati motivi di raggiungere la destinazione loro assegnata o non fossero in grado di prestare la cauzione prescritta, saranno esclusi per sempre dal concorrere all'impiego da essi rifiutato.

Art. 41.

Gli scrivani locali per essere nominati ad uno degli impieghi della carriera d'ordine enumerati nell'elenco B dovranno essere dal Ministero della guerra o da quello della marina giudicati capaci e meritevoli per buona condotta di ottenere tale nomina.

A tale effetto, ogni anno, tanto nel Ministero della guerra quanto in quello della marina una Commissione composta di funzionari dei Ministeri stessi formerà una lista degli scrivani locali dipendenti aspiranti agli impieghi d'ordine e che crede meritevoli ed idonei per ottenere la nomina agli impieghi da essi domandati.

Queste Commissioni dovranno altresì riconoscere se i detti scrivani siano tanto per l'età, che per le loro condizioni di salute, in grado di imprendere la carriera d'ordine e designeranno coloro che fossero creduti meritevoli di promozione a scelta, a senso del successivo art. 47.

Art. 42.

Gli scrivani locali aspiranti all'impiego di aiutante postale non potranno ottenerlo se non dopo di avere subìto un esperimento presso l'Amministrazione delle poste.

Tale esperimento non potrà essere mai della durata maggiore di mesi tre.

Art. 43.

All'impiego di ufficiale d'ordine nella Amministrazione carceraria possono concorrere gli ammogliati con prole e vedovi con prole nel solo caso che dimostrino essere in grado con mezzi proprii di far fronte ad ogni contingenza dipendente dalla destinazione che può loro toccare

Art. 44.

Gli scrivani locali che aspirano all'impiego di aiutante postale od a quello di economo magazziniere delle Intendenze di finanza, sono tenuti a versare in contanti a titolo di cauzione la somma fissa di lire 500 pel primo impiego e quella fra le lire 1800 e le 2200 per l'altro a seconda dell'importanza dell'Intendenza alla quale sono destinati.

Art. 45.

Gli scrivani locali aspiranti all'impiego di ufficiale d'ordine presso il Ministero degli affari esteri dovranno subire un esame di lingua francese.

L'esame consisterà in un saggio di scritto sotto dettatura in lingua francese, in una versione dall'italiano in francese ed in una traduzione dal francese in italiano senza l'aiuto del dizionario e sarà dato per cura del detto Ministero.

Art. 46.

Gli scrivani locali sono nominati agli impieghi per essi riservati dalle autorità ed Amministrazioni da cui detti impieghi dipendono, su proposta del Ministero della guerra.

La precedenza fra gli scrivani dichiarati nominabili impiegati d'ordine sarà determinata dall'anzianità salvo l'eccezione di cui all'art. 47.

Art. 47.

Agli impieghi di ufficiali d'ordine nel Ministero della guerra e in quello della marina gli scrivani locali saranno per metà nominati a scelta sulle proposte delle Commissioni di cui al precedente art. 41.

Art. 48.

Il Ministero della guerra prende nota sul registro, di cui al capoverso *b*) dell'art. 12, degli scrivani locali dichiarati idonei e meritevoli di essere nominati all'impiego da essi richiesto, ed ogniqualvolta dalla situazione dei posti vacanti prescritta dall'art. 10 gli risulti disponibile l'impiego stesso, invia al Ministero od alla Amministrazione competente la proposta di nomina dello scrivano locale, cui spetta, accompagnata dai relativi documenti e da copia dello specchio caratteristico.

Art. 49.

I singoli Ministeri nominano gli scrivani locali ai posti vacanti pei quali vennero proposti e notificano tal nomina al Ministero della guerra.

CAPO V.

Delle indennità di tramutamento per i sottufficiali e per gli scrivani locali nominati o destinati in esperimento per gli impieghi d'ordine e di custodia.

Art. 50.

Gli scrivani locali nominati agli impieghi dello elenco B, pei quali non è prescritto l'esperimento, avranno diritto, qualora debbano cambiare di residenza, al trattamento stabilito del R decreto 1° novembre 1876, N. 3450, sulle traslocazioni degli impiegati civili per essi e per la famiglia, e la relativa spesa sarà sostenuta dalle Amministrazioni alle quali gli scrivani locali fanno passaggio.

Art 51.

Gli scrivani locali destinati in esperimento d'idoneità per gli impieghi N. 11 e 32 del citato elenco B fuori della loro residenza, riceveranno dal Ministero della guerra le indennità di trasporto stabilite dal § 48 e dal § 52, penultimo alinea del regolamento sulle indennità eventuali (cioè col bagaglio di 2° grado) e quelle di trasferta pei soli giorni di viaggio a senso dei §§ 37 e 38 del regolamento medesimo, venendo considerati come in temporanea destinazione.

Art. 52.

Qualora non riescano nell'esperimento percepiranno le stesse indennità personali pel ritorno alla primitiva sede.

Nessuna indennità può spettare pel ritorno, e dovranno inoltre essere restituite mediante ritenuta sullo stipendio le indennità ricevute per l'andata nel caso che rinunciassero volontariamente all'esperimento.

Art 53.

Qualora al termine dell'esperimento vengano nominati, percepiranno dall'Amministrazione, che li riceverà, le indennità di trasferimento per sè e per la famiglia a norma del Regio decreto 1° novembre 1876, N. 3350, sotto detrazione delle somme che l'Amministrazione militare avesse loro anticipato per tal titolo.

L'Amministrazione stessa sarà in questo caso tenuta a rimborsare l'Amministrazione militare della somma corrisposta in anticipazione ai suddetti scrivani a senso dell'art. 51.

Art. 54

I sottufficiali sotto le armi in esperimento per uno degli impieghi N. 22, 24, 28, 29, 56, e 59 dell'elenco A, nonchè degli impieghi N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18 e 19 dell'elenco C sono presi in aggregazione dal Distretto militare o da un Corpo di stanza nella località ove devono subire l'esperimento o nelle vicinanze.

Per l'andata, e se dopo l'esperimento non sono nominati all'impiego, anche pel ritorno, essi riceveranno le indennità stabilite nel regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

Nessuna maggiore indennità è loro dovuta quando sono definitivamente nominati al nuovo impiego.

Art. 55.

Ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento, come sopra, non spetta alcuna indennità per rimborso di spese di viaggio per presentarsi e fare ritorno al proprio domicilio nel caso di rinunzia o di non riuscito esperimento.

Art. 56.

Durante l'esperimento, se trattasi d'impiego dipendente dall'Amministrazione militare, i sottufficiali in congedo illimitato riceveranno una retribuzione giornaliera di lire 2,50 da conteggiarsi a norma del prescritto nella disposizione N 121 del 14 giugno 1883.

Se l'esperimento è per un impiego non dipendente dall'Amministrazione militare, provvederà, quanto alla paga l'Amministrazione interessata, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti.

Art. 57.

I sottufficiali in congedo illimitato nominati ad un impiego pel quale non è prescritto l'esperimento, non hanno diritto ad alcuna indennità di viaggio o di trasferta per raggiungere la destinazione.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie e speciali.

Art. 58.

Le disposizioni del presente regolamento saranno senza restrizione applicabili ai sottufficiali del Regio esercito, che provvisti di riassoldamento o di rafferma con premio, optarono a senso dell'art. 36 della legge 8 luglio 1883 per il trattamento dato dalla legge stessa.

Ove i detti sottufficiali avessero, all'atto della loro opzione, più di 12 anni di servizio sotto le armi, l'ordine d'inscrizione nella loro domanda d'impiego sarà determinato dalla relativa anzianità di servizio.

Art. 59.

I sottufficiali del Regio esercito, ai quali sarebbe concessa facoltà di opzione per la legge 8 luglio 1883 e che non si valessero, o non potessero valersi di tale facoltà, potranno, in base all'art. 35 della legge stessa, aspirare ad un impiego, soltanto dopo di avere compiuto il loro 14° anno di servizio sotto le armi, ed in ogni modo mai prima di aver compiuto, sempre sotto le armi, altri due anni di servizio dopo ultimata la rafferma in corso, e mediante due successive rafferme annuali senza soprassoldo; in tale caso saranno ad essi applicabili senza restrizione le norme date dal presente regolamento.

Art. 60.

Qualora i sottufficiali, di cui all'articolo precedente, lasciassero il servizio militare sotto le armi al termine del loro 12° anno di servizio, o prima di aver soddisfatto alle condizioni di servizio in detto articolo determinate, potranno aspirare ad un impiego colle norme date dal presente regolamento, ma ad essi però non sarà devoluto che il quinto dei posti vacanti nelle categorie degli impieghi ai quali aspirano, e saranno a tale effetto inscritti in un registro speciale conforme a quelli prescritti dall'art. 12, e l'ordine di precedenza delle loro domande d'impiego sarà determinato dalla relativa anzianità di servizio.

Art. 61.

I sottufficiali non provvisti di riassoldamento o di rafferma con premio, i sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali capi armaiuoli, che abbiano compiuto 12 o più anni di servizio, e sempre quando non abbiano acquistato il diritto al conseguimento della pensione di ritiro, potranno far domanda per ottenere un impiego colle norme del presente regolamento, e saranno ad essi applicabili le regole date dall'articolo precedente; essi potranno quindi concorrere al quinto dei posti vacanti nella categoria degli impieghi ai quali aspirano, in concorrenza coi sottufficiali nel precedente articolo specificati, ed ai quali però avranno sempre, a parità di condizioni di servizio, diritto di preferenza.

Art. 62.

I sottufficiali del Regio esercito in congedo illimitato i quali prima del 1° marzo 1884 avessero fatta domanda per il posto di scrivano locale o di assistente locale e che fossero stati a tale effetto presi in nota dal Ministero della guerra, avranno diritto di preferenza per la nomina ai detti impieghi, ove ne siano riconosciuti idonei.

Art. 63.

Agli effetti dell'art. 38 della legge 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3a) dovrà essere dai vari Ministeri comunicato alla Corte dei conti, entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, un elenco nominativo di tutti coloro ai quali lo stesso art. 38 sia applicabile.

Art. 64.

Sono abrogate le disposizioni del regolamento 26 giugno 1884 approvato col Regio decreto di pari data, N. 2517 (serie 3a), nonchè quelle dei regolamenti delle varie Amministrazioni in quanto siano contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Roma, addì 28 giugno 1888.

Visto: d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
F. Crispi.

Il Ministro della Guerra
E. Bertolè-Viale.

Il Ministro della Marina
B. Brin.

MINISTERO______

Div. __________ Sez. __________

N. __________

MODELLO N. 1.

Situazione mensile
prescritta dall'art. 10 del regolamento
per la concessione degli impieghi
ai sottufficiali
ed agli scrivani locali.

SITUAZIONE

DELLE

VACANZE NEGLI IMPIEGHI DELLE CATEGORIE A E B

al . . . . 188 . . . .

COLLA INDICAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER IL TURNO

DEL MINISTERO DELLA GUERRA

Categoria dell'impiego	Numero d'ordine dell'Amministrazione per ciascuna categoria d'impiego	Amministrazione	Situazione delle vacanze			Nomine fatte per turno del Ministero			Rimanenza delle vacanze al 1° del corrente mese	Nomine a farsi per turno del Ministero			Posti disponibili per il turno del Ministero della guerra		Osservazioni.
			Precedenti	avvenute dal 1° all'ultimo del mese scorso	Totale al 1° del corrente mese	del	della guerra	Totale delle nomine fatte		del	della guerra	Totale delle nomine a farsi	Numero dei posti disponibili	Località degli Uffizi in cui potrebbero essere destinati i soggetti proposti dal Ministero della guerra.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	1 2 3 4 5 ecc.														
		Totale (**A**) N.													
B Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	1 2 3 ecc.														
		Totale (**B**) N.													
Totale general. (**A** e **B**)	delle vacanze. . N.														
	delle nomine fatte per turno dei Ministeri del . . . . . e della guerra N. . . . . . N.														
	della rimanenza delle vacanze al 1° del corrente mese . . . . N.														
	delle nomine a farsi per i turni dei Ministeri del . . . . e della guerra. . . . . N.														
	dei posti disponibili per il turno del Ministero della guerra . . . . N.														

MINISTERO ________

Div.________ Sez.________

N° ________

MODELLO N. 2

REGOLAMENTO
per la concessione degli impieghi
ai sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina
ed agli scrivani locali

AMMINISTRAZIONE ________

Personale ________

SITUAZIONE *delle vacanze al* . . . . *188* . . . .

POSTI D'IMPIEGO rimasti vacanti nell'ultima classe		Persona nominata nella vacanza per il turno del Ministero . . . . Id. id. id. della guerra.			Data della nomina	Osservazioni
		Turno	Numero delle nomine	Casato e nome		
Qualità dell' impiego. . . . . . Grado . . . . . Classe Stipendio annuo L. . . . . *Vacanze avvenute:* dal 1° . . . . Vacanze precedenti . . . . Totale delle vacanze . . *Nomine fatte nelle vacanze per il turno:* Del Ministero . . . . Id. della guerra . . . . . Rimanenza delle vacanze . *Nomine a farsi per il turno:* Del Ministero . . . . Id. della guerra	 N. » N. N. » N. N. »					

Roma, addì . . . . 188 . .

Il Direttore Capo della Divisione

V° si trasmette al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi) in adempimento al disposto dell' art. 10 del regolamento approvato con R. decreto.

Roma, addì . . . . 188 . .

Il Ministro

REGOLAMENTO
per la concessione degli impieghi
ai sottufficiali del Regio esercito
e della Regia marina

MODELLO N. 3.

REGIO ESERCITO ITALIANO

. . . . (1)

Certificato d'ammissibilità ad impiego

del . . . . (2)

Il sottoscritto comandante di Corpo certifica che il . . . . (2) sottufficiale con anni . . . . . . di servizio sotto le armi, avendo fatto domanda per ottenere l'impiego (o gli impieghi) di . . . .

1.° ________
2.° ________
3.° ________
4.° ________
5.° ________

venne, dalla Commissione di avanzamento del Corpo stesso, giudicato meritevole di ottenere impiego civile ed idoneo per poter aspirare alla nomina di (3) . . . .

addì . . . . . 188 . . . .

Il . . . . . (4)

Comandante del . . . . (1)

---

(1) Indicazione del Corpo. — (2) Grado, casato e nome. — (3) Indicare gli impieghi pei quali fu giudicato idoneo. — (4) Grado.

ELENCO **A.**

Impieghi civili cui possono essere ammessi i sottufficiali

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali	*Osservazioni*
			Ministero degli Affari Esteri.			
1	Usciere di 3ª classe nel Ministero degli affari esteri.	L. 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	III.	15 Uscieri da L. 1100 a . L 1300 5 Capi uscieri . . . . » 1400 2 Commessi . . . » 1500 — 22	È necessario avere qualche cognizione di lingua francese.
			Ministero dell'Interno.			
2	Uscieri di 3ª classe del Ministero dell'interno.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	6 Uscieri di 3ª classe . L. 1000 9 » 2ª » . » 1200 8 » 1ª » . » 1300 10 Capi uscieri . . . . » 1400 1 Usciere maggiore . . » 1500 — 34	
3	Inservienti di 2ª classe al Consiglio di Stato.	» 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	6 Inserv. di 2ª classe . L. 1100 1 » 1ª » . » 1200 1 Usc. delle adun. di 3ª cl. » 1300 2 » » 2ª » » 1400 1 » » 1ª » » 1500 — 11	
4	Uscieri di 4ª classe nelle amministrazioni provinciali.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I.	108 Uscieri di 4ª classe . L. 900 103 » 3ª » . . » 1000 39 » 2ª » . . » 1100 30 » 1ª » . . » 1200 — 280	
5	Uscieri di 2ª classe negli archivi di Stato.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I.	26 Uscieri di 2ª classe . L. 900 7 » 1ª » . » 1000 7 Custodi di 2ª classe . » 1100 4 » 1ª » . » 1200 — 44	
6	Uscieri di 3ª classe negli uffici di pubblica sicurezza.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I.	55 Uscieri di 4ª classe . L. 800 56 » 3ª » . » 900 31 » 2ª » . » 1000 12 » 1ª » . » 1200 — 154	
			Ministero delle Finanze e del Tesoro.			
7	Uscieri del Ministero delle finanze e del tesoro.	L. 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale Vestiario di uniforme.	I.	43 Uscieri . . . . . L. 1100 46 » . . . . . . » 1200 40 » . . . . . . » 1300 4 Capi uscieri di 2ª clas. » 1400 5 » 1ª » » 1500 — 138	
8	Uscieri alla Corte dei conti.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale Vestiario di uniforme.	I.	9 Uscieri . . . . . L. 1000 12 » . . . . . . » 1200 6 » . . . . . . » 1300 4 » . . . . . . » 1400 5 Capi uscieri . . . . » 1500 — 36	
9	Uscieri di 3ª classe nella regia avvocatura generale erariale.	» 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	Ruolo unico 5 Uscieri di 5ª classe L. 900 8 » 4ª » . » 1000 10 » 3ª » . » 1100 2 » 2ª » . » 1200 2 » 1ª » . » 1300 — 27	

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali	*Osservazioni*
			Segue: **Ministero delle Finanze e del Tesoro.**			
10	*Uscieri* nelle regie avvocature erariali distrettuali.	L. 900	Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	*Facente parte del Ruolo unico precedente.*	
11	Uscieri del lotto di 3ª classe.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I.	8 Uscieri di 3ª classe . L. 900 8 » 2ª » . » 1000 8 » 1ª » . » 1100 24	
12	Uscieri di 3ª classe nelle intendenze di finanza.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale. Indennità annua di lire 60 pel vestiario.	I.	90 Uscieri di 3ª classe . L. 900 90 » 2ª » . » 1000 95 » 1ª » . » 1100 275	
13	Portieri ed inservienti nelle zecche	» 1100	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I.	2 Portieri. . . . . . L. 1100 3 Inservienti. . . . . » 1100 5	
14	Uscieri nell'ufficio centrale del catasto.	» —	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	I.	Uscieri . . . . . . L.	
15	Uscieri nelle direzioni compartimentali del catasto.	» —	Aumento sessennale.	I.	Uscieri . . . . . . L. » . . . . »	
16	Pesatori di 2ª classe alle saline	» 1000	Aumento sessennale.	I.	7 Pesatori di 2ª classe . L. 1000 6 » 1ª » . » 1100 13	
17	Bollatori di 4ª classe presso gli uffici del bollo straordinario.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I.	5 Bollatori di 4ª classe. L. 900 7 » 3ª » . » 1000 6 » 2ª » . » 1100 8 » 1ª » . » 1600 26	
18	Assistenti di 2ª classe nel corpo delle guardie canali.	» 1000	Aumento sessennale.	I.	6 Assistenti di 2ª classe L. 1000 6 » 1ª » . » 1200 12	
19	Uscieri nell'ufficio centrale dei canali Cavour.	» 1050	Aumento sessennale Indennità annua di lire 60 pel vestiario.	I.	2 Uscieri . . . . . . L. 1050	
20	Guardie di 2ª classe per tenute forestali a Cecina e S. Lorenzo in provincia di Pisa	» 900	Alloggio gratuito e combustibile.	I.	3 Guardie di 2ª classe . L. 900 1 » 1ª » . . » 1000 2 Capi guardia . » . . » 1200 6	
21	Custode del palazzo Buontalenti in Firenze.	» 1000	Alloggio e vestiario.	I.	1 Custode . . . . » 1000	
			Ministero della Guerra.			
22	Scrivani locali dell'amministrazione militare.	L. 1000	Indennità per i residenti nella capitale Aumento sessennale.	II.	771 } Scrivani locali { di 3ª cl. L. 1000 624 } ed assistenti { 2ª » » 1200 500 } locali { 1ª » » 1400 1895	
23	Assistenti locali dell'amministrazione militare.	» 1000	Indennità per i residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I.	Passaggio ad ufficiale d'ordine pei soli scrivani locali.	

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali	Osservazioni
			Segue: **Ministero della Guerra.**			
24	Assistenti locali del genio militare.	L. 1200	Indennità eventuali (Regio decreto 27 marzo 1879 per gli ufficiali subalterni, § 7 del Regolamento 7 marzo 1879). Indennità per i residenti nella capitale.	III.	71 Assistenti locali di 3ª cl. L. 1200 71 » » 2ª » » 1600 98 » » 1ª » » 2000 — 240	
25	Uscieri del Ministero della guerra.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale.	I.	26 Uscieri . . . . . . L. 1000 19 » . . . . » 1100 5 » . . . . » 1200 3 » . . . . » 1300 2 Capi uscieri . . . . » 1400 1 Capo della sorveglianza pel servizio interno . . . 1600 — 56	
			Ministero della Marina.			
26	Uscieri ed inservienti nel personale di servizio del Ministero della marina.	L. 1000 e » 1200	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	I.	8 Inservienti . . . . L. 1000 10 Uscieri . . . . . . » 1200 7 » . . . . . » 1300 1 Capo usciere . . . . » 1400 2 » . . . . » 1500 — 28	
27	Guardiani di magazzino di 1ª classe.	» 960		I.	40 Guardiani . . . . . L. 960 7 Guardiani capi . . . » 1200 — 47	
28	Scrivani locali dell'amministrazione marittima.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	II.	10 Scrivani locali di 3ª cl. L. 1000 24 » » 2ª » » 1200 28 » » 1ª » » 1400 — 62	
29	Segnalatori semaforici.	» 1000	Aumento graduale fino a lire 2500 (alloggio gratuito).	II.	70 Segnalatori . . . . L. 1000	
			Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.			
30	Uscieri ed inservienti nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.	L. 900	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	5 Inservienti . . . . » 900 4 Uscieri . . . . . . » 1000 4 » . . . . . . » 1100 5 » . . . . . . » 1200 6 » . . . . . . » 1300 2 Capi uscieri . . . . » 1500 — 26	
31	Inservienti ed uscieri della direzione generale Fondo per il culto.	» 900	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	5 Inservienti . . . . L. 900 2 Uscieri . . . . . . » 1000 2 » . . . . . . » 1200 1 Capo usciere . . . . » 1400 — 10	
32	Uscieri all'economato generale di Napoli.	» 900		I.	4 Uscieri . . . . . . L. 900 1 » . . . . » 1000 1 Capo usciere . . . . » 1200 — 6	
33	Uscieri all'economato generale di Torino.	» 900		I.	3 Uscieri . . . . . . L. 900 1 » . . . . » 1000 — 4	

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali	Osservazioni
			Segue: **Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.**			
34	Uscieri all'economato generale di Bologna.	L. 900		I.	1 Usciere. . . . . . L. 900 1 » . . . . » 1000 2	
35	Uscieri agli economati generali di Firenze, Milano e Palermo.	» 1000		I.	3 Uscieri. . . . . . L. 1000	
36	Uscieri all'economato generale di Venezia.	» 900		I.	1 Usciere. . . . . L. 900 1 » . . . . » 1000 2	
37	Usciere nella delegazione economale dei benefizi vacanti per la provincia di Roma.	» 1000		I.	1 Usciere. . . . . . L. 1000	
			Ministero dell'Istruzione Pubblica.			
38	Inservienti ed uscieri del Ministero dell'istruzione pubblica.	L. 900	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	9 Inservienti . . . . L. 900 9 » . . . . » 1100 10 Uscieri . . . . . » 1300 2 » . . . . » 1400 2 » . . . . » 1500 32	
39	Bidelli e serventi nelle segreterie delle Regie Università.	» 900	Aumento sessennale. Indennità vestiario.	I.	11 Bidelli ecc. . . . . L. 900 29 » . . . . . . » 1000 1 » . . . . . . » 1100 13 » . . . . . . » 1200 1 » . . . . . . » 1300 55	
40	Applicato per l'amministrazione alla scuola di applicazione degli ingegneri di Palermo.	» 1000	Aumento sessennale.	II.	1 Applicato . . . . . L. 1000	
41	Serventi e bidelli del Regio Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti in Milano.	» 925	Aumento sessennale.	I.	1 Servente . . . . . L. 925 1 Bidello . . . . . . » 1125 2	
42	Copista addetto alla commissione per la pubblicazione dei testi di lingua dell'Emilia in Bologna.	» 1200	Aumento sessennale.	II.	1 Copista. . . . . . L. 1200	
43	Copisti e scrittori nell'accademia della crusca in Firenze.	» 1500	Aumento sessennale.	II.	2 Primi copisti o scrittori » 1500 2 Secondi copisti . . . » 1800 4	
44	Bidelli come sopra.	» 1100	Aumento sessennale.	I.	1 Bidello . . . . . . L. 1100	
45	Uscieri, serventi e custodi nelle biblioteche governative.	» 900	Aumento sessennale. Indennità vestiario.	I.	45 Serventi . . . . . L. 900 14 » . . . . » 1000 10 Uscieri. . . . . . » 1100 14 » . . . . » 1200 10 » . . . . » 1300 93	

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali	Osservazioni
			Segue: **Ministero dell'Istruzione Pubblica.**			
46	Guardie e brigadieri del ruolo unico degli impiegati addetti ai musei, alle gallerie, agli scavi ed ai monumenti nazionali.	L. 900	Indennità per i residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I.	44 Guardie di 2ª classe . L. 900 40 » 1ª » . » 1000 12 Brigadieri . . . . . » 1200 2 Capi guardie . . . » 2000 98	
47	Inservienti e custodi nel ruolo suddetto.	» 900	Indennità per i residenti nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario uniforme.	I.	27 Inservienti . . . . L. 900 26 Custodi . . . . . » 1400 9 » . . . . » 1600 10 » . . . . » 1800 72	
48	Applicati nel ruolo suddetto.	» 1200	Aumento sessennale.	II.	15 Applicati di 3ª classe. L. 1200 5 » 2ª » . » 1300 4 » 1ª » . » 1400 24	
49	Scrittori della Regia accademia di belle arti in Milano.	» 1200	Aumento sessennale.	II.	1 Scrittore . . . . . L. 1200 1 » . . . . » 1900 2	
50	Ufficiali di segreteria nel Regio istituto di belle arti in Napoli.	» 1000	Aumento sessennale.	II.	1 Ufficiale di segreteria L. 1000 1 » » » 1200 1 » » » 1400 3	
51	Uscieri, bidelli e portinai delle accademie e studi di belle arti.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	22 Uscieri ecc. . . . . L. 900 2 » . . . . . . » 960 1 » . . . . . . » 980 8 » . . . . . . » 1000 1 » . . . . . . » 1100 5 » . . . . . . » 1200 4 » . . . . . . » 1300 43	
52	Scrivano applicato nello istituto di belle arti in Torino.	» 1200	Aumento sessennale.	II.	1 Scrivano . . . . . L. 1200	
53	Inservienti, portieri e custodi negli istituti musicali.	» 900	Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	5 Inservienti ecc. . . . L. 900 1 » . . . . . . » 1200 6	
54	Inservienti presso gli istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze.	» 900	Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	1 Inserviente . . . . L. 900 1 » . . . . . . » 1000 2	
			Ministero dei Lavori Pubblici.			
55	Uscieri del Ministero dei lavori pubblici.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	1 Usciere . . . . . L. 1000 3 » . . . . . . » 1100 6 » . . . . . . » 1200 7 » . . . . . . » 1300 7 » . . . . . . » 1400 1 » . . . . . . » 1700 25	

Num d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1a nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali	Osservazioni
			Segue: **Ministero dei Lavori Pubblici.**			
56	Aiutanti postali	L. 1000 e » 1200	Aumento quinquennale di 1/5 dello stipendio normale sino a raggiungere il doppio dello stipendio stesso.	II.	2786 { Aiutanti di 1a classe L. 1000 » 2a » » 1200 Nel numero di 2786 aiutanti sono compresi quelli di 1a categoria collo stipendio di L 1400, ma questi fanno parte dell'elenco B e sono riservati agli scrivani locali.	Con obbligo di cauzione.
57	Uscieri presso l'ispettorato generale delle strade ferrate.	» 1000	Indennità pei residenti nella capitale Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	5 Uscieri . . . . . L. 1000 5 » . . . . . » 1100 4 » . . . . . » 1200 4 » . . . . . » 1400 18	
58	Uscieri della direzione generale delle poste.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale.	I.	28 { Uscieri . . . . . . L. 1000 » . . . . » 1100 » . . . . » 1200 » . . . . » 1300 1 Capo usciere 1400 29	
59	Telegrafisti	» 1200	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento quadriennale fino allo stipendio di lire 2500.	III.	1236 Telegrafisti . . . . L. 1200	
60	Uscieri di 3a classe nell'amministrazione dei telegrafi.	» 960	Indennità pei residenti nella capitale.	I.	79 Uscieri di 3a classe . L. 960 80 » 2a . » 1080 57 » 1a . » 1300 1 Capo usciere . . . » 1400 217	
61	Inservienti telegrafisti. .	» 960	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	I.	25 Inservienti . . . . L. 960	
62	Ufficiali d'ordine nel corpo del genio civile.	» 1000	Indennità eventuali secondo l'art 3 della legge 5 luglio 1882.	II.	50 Ufficiali d'ordine . . L. 1000 100 » . . » 1500 100 » . . » 2000 250	
63	Inservienti nel corpo del genio civile.	» 1000	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I.	43 Inservienti . . . . L. 1000 28 » . . . . » 1200 71	
			Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.			
64	Uscieri al Ministero di agricoltura industria e commercio.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	7 Uscieri . . . . . . L. 1000 6 » . . . . . . » 1100 4 » . . . . . . » 1200 4 » . . . . . . » 1300 1 » . . . . . . » 1400 1 Capo usciere. . . . » 1500 23	
65	Sorveglianti forestali . .	» 900	Aumento sessennale.	I.	212 Sorveglianti . . . . L. 900 25 Brigadieri . . . . . » 1000 237	

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali	Osservazioni
			Segue: **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.**			
66	Inservienti del museo industriale di Torino	L. 900	Aumento sessennale.	I.	7 Inservienti . . . . L. 900 1 Usciere. . . . . . » 1100 1 » . . . . . . » 1200 9	
67	Inservienti del museo commerciale annesso al museo industriale di Torino.	» 900	Aumento sessennale.	I.	1 Inserviente . . . . L. 900	
68	Uscieri e bollatori nell'amministrazione dei pesi e delle misure.	» 1000	Aumento sessennale.	I.	11 Uscieri e bollatori . . L. 1000 1 Commesso . . . . » 1200 12	
69	Uscieri dell'economato generale.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale	I.	1 Usciere. . . . . . L. 1000 1 » . . . . . . » 1100 2	
70	Inservienti dell'ufficio centrale di meteorologia.	» 1000		I.	1 Inserviente . . . . L. 1000	
71	Uscieri pel servizio speciale della proprietà industriale e pel deposito centrale dei brevetti d'invenzione.	» 1000		I.	1 Usciere. . . . . . L. 1000	

ELENCO **B**.

Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali.

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni secondo i ruoli attuali	Osservazioni
			Ministero degli Affari Esteri.		
1	Ufficiale d'ordine di 3ª cl. nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	6 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 3 » » 2ª » » 1800 5 » » 1ª » » 2200 3 Archivisti di 3ª classe » 2700 1 » 2ª » » 3200 2 » 1ª » » 3500 2 Archivisti capi . . . » 4000 22	
			Ministero dell'Interno.		
2	Ufficiale d'ordine di 2ª classe nelle amministrazioni provinciali.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	272 Ufficiali d'ord. di 2ª cl. L. 1500 136 » » 1ª » » 2000 50 Archivisti di 3ª classe » 2500 20 » 2ª » » 3000 15 » 1ª » » 3500 493 *A riportarsi*	

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni secondo i ruoli attuali	Osservazioni
				Segue: Ministero dell'Interno.	
				Successiva carriera nel Ministero dell'Interno. 493 *Riporto.* 22 Ufficiali d'ordine . . L. 2000 6 Archivisti di 3ª classe L. 2500 6 » 2ª » » 3000 6 » 1ª » » 3500 2 Capi degli uffici d'ordine » 4000 *Successiva carriera nel Consiglio di Stato* 5 Applicati di 3ª classe. L. 2000 5 » 2ª » . » 2500 4 » 1ª » . » 3000 549	
3	Ufficiali d'ordine nell'amministrazione delle carceri.	L. 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Indennità ann. e progressiva nelle residenze malsane ed isolate a termine dell'art. 69 del R. decreto del 7 maggio 1883.	60 Ufficiali d'ordine . . L. 1500 Promozione per esame d'idoneità ai posti di segretario nella proporzione di un quinto delle vacanze.	
				Ministero delle Finanze e del Tesoro.	
4	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	158 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 123 » » 2ª » » 1800 122 » » 1ª » » 2200 26 Archivisti di 3ª classe » 2700 41 » 2ª » » 3200 31 » 1ª » » 3500 501	
5	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nella Corte dei conti.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	37 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 22 » » 2ª » » 1800 17 » » 1ª » » 2200 8 Archivisti di 3ª classe L. 2700 6 » 2ª » » 3200 4 » 1ª » » 3500 94	
6	Applicati di 3ª classe nelle avvocature erariali.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	13 Applicati di 3ª classe. L. 1500 10 » 2ª » » 2000 10 » 1ª » » 2400 5 Archivisti di 3ª classe » 2700 3 » 2ª » » 3200 3 » 1ª » » 3500 1 Capo archivista. . . » 3800 45	
7	Ufficiali verificatori del lotto.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	50 Ufficiali verif. di 3ª cl. L. 1500 60 » » 2ª » » 1800 55 » » 1ª » » 2200 165	
8	Ufficiali d'ordine del lotto.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	15 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 7 » » 2ª » » 1800 5 » » 1ª » » 2200 27	

Num d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni secondo i ruoli attuali	Osservazioni
			Segue: **Ministero delle Finanze e del Tesoro.**		
9	Ufficiali di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze di finanza (compresi quelli dell'amministrazione dei canali demaniali.	L. 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	86 Ufficiali di scrit. di 4ª cl. L. 1500 106 » » 3ª » » 1800 119 » » 2ª » » 2200 86 » » 1ª » » 2500 397	
10	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	97 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 104 » » 2ª » » 1800 102 » » 1ª » » 2200 72 Archivisti di 3ª classe » 2700 30 » 2ª » » 3200 30 » 1ª » » 3500 435	
11	Economi magazzinieri di 3ª classe nelle Intendenze di finanza.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	21 Economi magazz. di 3ª cl. L. 1500 30 » » 2ª » » 2000 18 » » 1ª » » 2500 69	Con obbligo di cauzione.
12	Ufficiali contabili di 5ª classe nel personale delle zecche.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	1 Ufficiale cont. di 5ª cl. L. 1500 2 » » 4ª » » 2000 1 » » 3ª » » 2200 1 » » 2ª » » 2500 1 » » 1ª » » 2700 6	
13	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'ufficio centrale del catasto.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	1 Ufficiale d'ord. di 3ª cl. L. 1500 2 » 2ª » » 1800 2 » 1ª » » 2200 1 Capo degli uffici d'ordine » 4000 6	
14	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nelle direzioni compartimentali del catasto.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	4 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 4 » 2ª » » 1800 4 » 1ª » » 2200 12	
15	Ufficiali di 4ª classe nelle agenzie delle imposte dirette.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	35 Ufficiali d'agen. di 4ª cl. L. 1500 10 » 3ª » » 1800 15 » 2ª » » 2000 10 » 1ª » » 2500 70	
16	Ufficiali di scrittura di 2ª classe nelle saline.	» 1300	Aumento sessennale.	7 Ufficiali di scritt. di 2ª cl. L. 1300 6 » 1ª » » 1600 13	
17	Ufficiali di scrittura nel personale dei magazzini di deposito dei generi di privativa.	» 1300	Aumento sessennale.	36 Ufficiali di scritt. di 2ª cl. L. 1500 26 » 1ª » » 1800 62	
			Ministero della Guerra.		
18	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	91 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 64 » 2ª » » 1800 49 » 1ª » » 2200 28 Archivisti di 3ª classe » 2700 21 » 2ª » » 3200 8 » 1ª » » 3500 1 Capo degli uffici d'ord. » 4000 262	

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª classe	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni secondo i ruoli attuali	Osservazioni
			Ministero della Marina.		
19	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	16 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 10 » 2ª » » 1800 10 » 1ª » » 2200 4 Archivisti di 3ª classe » 2700 5 » 2ª » » 3200 6 » 1ª » » 3500 1 Archivista capo . . . » 4000 — 52	
			Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.		
20	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	6 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 8 » 2ª » » 1800 12 » 1ª » » 2200 2 Archivisti di 3ª classe » 2700 2 » 2ª » » 3200 2 » 1ª » » 3500 1 Archivista capo . . . » 4000 — 33	
21	Ufficiali d'ordine nella direzione generale del Fondo pel culto.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	4 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 4 » 2ª » » 1800 3 » 1ª » » 2200 3 Archivisti di 3ª classe » 2700 2 » 2ª » » 3200 2 » 1ª » » 3500 1 Archivista capo . . . » 4000 — 19	
22	Ufficiali d'ordine nell'economato generale dei benefizi vacanti di Napoli.	» 1200	—	4 Ufficiali d'ord. di 2ª cl. L. 1200 1 » 1ª » » 1500 1 Archivista di 3ª classe » 2000 1 » 2ª » » 2200 1 » 1ª » » 2500 1 Capo archivista . . . » 3000 — 9	
23	Ufficiali d'ordine nell'economato generale dei benefizi vacanti di Torino.	» 1400	—	3 Ufficiali d'ord. di 2ª cl. L. 1400 3 » 1ª » » 1500 2 Archivisti di 3ª classe » 1700 1 » 2ª » » 2000 1 » 1ª » » 2500 1 Capo archivista . . . » 3500 — 11	
24	Ufficiali d'ordine nell'economato generale dei benefizi vacanti di Bologna.	» 1200	—	1 Ufficiale d'ord. di 2ª cl. L. 1200 1 » 1ª » » 1400 2 Vice archivista . . . » 1800 1 Archivista . . . . . » 2500 — 5	
25	Ufficiali d'ordine nell'economato generale dei benefizi vacanti di Firenze.	» 1200	—	2 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1200 2 » 2ª » » 1400 2 » 1ª » » 1700 1 Archivista . . . . . » 2000 — 7	
26	Ufficiali d'ordine nell'economato generale dei benefizi vacanti di Milano.	» 1200	—	1 Ufficiale d'ord. di 3ª cl. L. 1200 1 » 2ª » » 1500 1 » 1ª » » 1700 1 Archivista . . . . . » 2500 — 4	

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio anuuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni secondo i ruoli attuali	Osservazioni
				Segue: **Ministero di Grazia e Giustizia e Culti.**	
27	Ufficiali d'ordine nell'economato generale dei benefizi vacanti di Venezia.	L. 1200	—	1 Ufficiale d'ordine . . L. 1200	
				1 » . . » 1400	
				1 Vice archivista . . . » 1800	
				1 Archivista . . . . » 2500	
				4	
28	Ufficiali d'ordine nell'economato generale dei benefizi vacanti di Palermo.	» 1200	—	2 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. » 1200	
				1 » 2ª » » 1400	
				2 » 1ª » » 1700	
				1 Archivista . . . . » 2000	
				6	
				Ministero dell'Istruzione Pubblica.	
29	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale	40 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500	
				5 » 2ª » » 1800	
				3 » 1ª » » 2200	
				2 Archivisti di 3ª classe » 2700	
				4 » 2ª » . » 3200	
				3 » 1ª » . » 3500	
				1 Capo degli uffici d'ord. » 4000	
				58	
				Ministero dei Lavori Pubblici.	
30	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	2 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500	
				7 » 2ª » » 1800	
				8 » 1ª » » 2200	
				8 Archivisti di 3ª classe » 2700	
				8 » 2ª » . » 3200	
				3 » 1ª » . » 3500	
				1 Archivista capo . . . » 4000	
				37	
31	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'ispettorato generale delle ferrovie.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	18 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500	
				18 » 2ª » » 1800	
				16 » 1ª » » 2200	
				52	
32	Aiutanti postali di 1ª classe.	» 1400	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	Il numero è già messo complessivamente con quelli dello stipendio di L. 1000 e 1200 all'elenco A, N. 56.	Con obbligo di cauzione.
				Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	
33	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	16 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500	
				10 » » 2ª » » 1800	
				9 » » 1ª » » 2200	
				4 Archivisti di 3ª classe » 2700	
				4 » 2ª » » 3200	
				3 » 1ª » » 3500	
				1 Capo archivista . . . » 4000	
				47	
34	Ufficiali d'ordine nell'ufficio speciale d'ispezione e sorveglianza per il bonificamento dell'agro romano.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	2 Ufficiali d'ord. di 3ª cl. » 1500	

ELENCO C.

Impieghi ferroviari ai quali possono essere ammessi i sottufficiali.

Num. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali	Osservazioni
			Rete ferroviaria Mediterranea.			
1	Portieri	L. 900		I.	241 Portieri con aum. sino a L. 1140	
2	Sorveglianti di economato.	» 960		II.	71 Sorveglianti » » » 1080	
3	Sorveglianti del materiale.	» 1080		II.	1427 { Sorveglianti » » » 1500	
4	Assistenti e guarda sala.	» 900			Assistenti » » » 1200	
5	Capo squadra alle merci.	» 900		II.	483 Capisquadra » » » 1200	
6	Guarda magazzino . . .	» 1050		II.	347 Guar. mag. con aum. sino a » 1500	
7	Guarda deposito . . .	» 960		II.	27 (Senza aumento).	
8	Guarda officine	» 900		II.	8 Guarda off. con aum. sino a » 1020	
9	Fattorini	» 960		II.	48 Fattorini con aum. sino a » 1200	
			Rete ferroviaria Adriatica.			
10	Uscieri	L 1000		I.	60 Uscieri con aum. sino a » 1600	
11	Portieri.	» 900		I.	159 Portieri » » » 1440	
12	Guardie alla stazione . .	» 900		II.	1096 Guardie » » » 1440	
13	Guarda portone alle officine.	» 900	Indennità di residenza in località di malaria.	I.	5 Guarda port. » » » 1410	
14	Aiutanti commessi . . .	» 900		II.	720 Aiut. comm. con aum. sino a » 1800	
15	Diurnisti	» 3 al giorno		III.	Commessi con L. 1200 e con aumento sino a » 2400	
			Rete ferroviaria Sicula.			
16	Portieri	» 900		I.	16 Portieri con aum. sino a » 1350	
17	Guardie alle stazioni . .	» 900		II.	33 Guardie » » » 1170	
18	Capi squadra ai magazzini.	» 900	Indennità di residenza in località di malaria.	II.	5 Capi squadra » » » 2400	
19	Aiutanti commesssi . .	» 900		II	93 Aiut. com. con aum sino a » 1680	

Roma, addì 28 giugno 1888.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRISPI.

Il Ministro della Guerra
E. BERTOLÈ VIALE.

Il Ministro della Marina
B. BRIN.

Il Numero **5620** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda colla quale il sindaco di Porto Maurizio in esecuzione di conformi deliberazioni del Consiglio comunale chiede che quel comune sia autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª), per provvedere al miglioramento delle condizioni igieniche ed edilizie della città, ed in ispecie all'esecuzione del progetto di risanamento compilato dall'Ufficio municipale in data 27 settembre 1887;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Porto Maurizio in data 28 luglio 1887 e 4 febbraio 1888;

Veduto il parere motivato emesso addì 2 maggio 1888, dalla Deputazione provinciale di Porto Maurizio in omaggio al disposto dell'art. 19 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, N. 3003 (Serie 3ª);

Veduto il parere dell'Ufficio degli Ingegneri sanitari espresso in seduta 3 luglio 1888 in merito al precitato progetto tecnico;

Veduta la legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª), ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, N. 3003 (Serie 3ª);

Veduta la legge 16 giugno 1887, N. 4614 (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Porto Maurizio è autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª), per provvedere al miglioramento delle condizioni igieniche ed edilizie della città ed in ispecie alla esecuzione del progetto di risanamento compilato dall'Ufficio tecnico municipale in data 27 settembre 1887.

Art. 2.

Tutte le opere da eseguirsi in base alla presente autorizzazione sono dichiarate di pubblica utilità e dovranno essere compiute nel termine di cinque anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5623** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Serramezzana per la sua separazione dalla sezione elettorale di San Mauro Cilento e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Serramezzana ha 101 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Serramezzana è separato dalla sezione elettorale di San Mauro Cilento ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5624** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Maslianico per la sua separazione dalla sezione elettorale di Cernobbio e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata dal Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Maslianico ha 108 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Maslianico è separato dalla sezione elettorale di Cernobbio ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5625** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Greco Milanese per la sua separazione dalla sezione elettorale di Precotto e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Greco Milanese ha 126 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Greco Milanese è separato dalla sezione elettorale di Precotto ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 agosto 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5626** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 20 luglio 1879, sulle competenze del Corpo Reale Equipaggi;

Visto il R. decreto dell'8 aprile corrente anno che istituisce una compagnia di disciplina per la Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai militari della compagnia di disciplina ricoverati negli ospedali di Marina a terra è fatta una ritenuta giornaliera sulla paga di cent. 20 se appartengono al plotone speciale e di cent. 15 se sono ascritti al plotone di punizione.

Essi perdono inoltre la razione viveri.

Allorchè si trovano imbarcati e sono ricoverati negli ospedali di bordo perdono la razione viveri ed ogni altra competenza inerente alla destinazione d'imbarco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5627** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il Regio decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (Serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione del campo trincerato di Roma, denominate: forti Portuense, Bravetta, Aurelia antica, Boccea, Braschi, Trionfale, Monte Antenne, Pietralata, Tiburtina, Prenestina, e polveriera Vigna Pia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1888.

UMBERTO.

BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMMXXXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'istanza 23 ottobre 1887 presentata dall'Amministrazione dell'Asilo Infantile di Germignaga per ottenere la

erezione in Corpo morale del Pio Istituto, e la contemporanea approvazione dello Statuto organico;

Visto detto Statuto organico;

Vista la deliberazione 3 giugno 1888 della Deputazione provinciale di Como;

Visti gli altri atti corrispondenti e ritenuto che l'Asilo può fare assegnamento sopra un patrimonio di lire 4300, le azioni annue degli oblatori, e le rette pagate dagli alunni appartenenti a famiglie non povere;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Infantile di Germignaga è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico dell'Istituto suddetto, in data 21 giugno 1888, composto di quarantacinque articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMXXXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la lettera 12 marzo 1887 con la quale il cav. Dott. Agostino Tozzi per sè e per la sig. Elvira Tozzi vedova Favier trasmetteva al sindaco di Mestre una cartella del Debito Pubblico della rendita di L. 25 con l'incarico di assegnare ogni anno la rendita medesima a quella persona che verrà favorita dalla sorte fra cinque determinate precedentemente dalla Giunta municipale, volendo che l'istituzione sia denominata « Opera Pia Elvira Tozzi »;

Vista l'altra lettera 3 agosto 1887 con la quale il suddetto Dott. Tozzi a nome della prenominata Elvira Tozzi Favier accompagnava al sindaco di Mestre la somma di L. 1000 per erogarne il reddito annuo in due grazie eguali a favore di due persone povere del luogo da estrarsi a sorte fra sei prima designate, preferendo però quella persona riconosciuta povera che nel corso dell'anno avesse compiuto qualche nobile azione; volendo che l'istituzione prenda il nome di « Opera Pia Elvira Tozzi Favier »;

Viste le deliberazioni 29 aprile e 5 ottobre 1887 con cui il Consiglio comunale di Mestre determinò di accettare i due doni suddetti;

Vista la domanda presentata dalla Giunta municipale per ottenere l'erezione in Corpo morale delle due Opere Pie, e l'approvazione dei corrispondenti Statuti organici;

Visti detti Statuti organici;

Viste le deliberazioni 27 aprile 1887 e 4 gennaio 1888 della Deputazione provinciale di Venezia;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Opere Pie « Elvira Tozzi » ed « Elvira Tozzi Favier » sono erette in Corpo morale.

Art. 2.

Sono approvati gli Statuti organici delle due Opere Pie suddette in data, quello della prima del 18 settembre 1887 con otto articoli; l'altro del 26 stesso mese con undici articoli; i quali Statuti saranno muniti di visto e sottoscritti dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMXXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione 8 maggio 1888 della Deputazione provinciale di Bergamo, con la quale essa, presa conoscenza dei risultati di una inchiesta ordinata dalla autorità governativa sull'andamento della Congregazione di Carità di Oneta propone lo scioglimento della Congregazione medesima per affidarne la temporanea gestione ad un delegato straordinario;

Vista la relazione di detta inchiesta e ritenute le gravissime irregolarità da essa risultanti;

Visto il rapporto 21 maggio 1888 del prefetto di Bergamo, con cui si dichiara che non valsero i ripetuti eccitamenti fatti alla suddetta Congregazione di porsi in regola;

Vista la legge 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di Carità di Oneta è sciolta e la sua gestione è temporaneamente affidata ad un delegato straor-

dinario da nominarsi dal Prefetto di Bergamo con l'incarico di procedere, nel termine più breve alla sistemazione di quella Pia Azienda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMXXXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 2 dicembre 1886, col quale si autorizzò il comune di Forio d'Ischia a mantenere pel 1887, nella applicazione della tassa di famiglia, il massimo di lire 250;

Vista la deliberazione 5 settembre 1887 di quel Consiglio comunale approvata dalla Deputazione provinciale di Napoli l'undici scorso maggio, colla quale si stabiliva di mantenere il detto massimo di lire 250 anche pel 1888;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Forio d'Ischia di applicare, nel 1888, la tassa di famiglia col massimo di lire duecentocinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra.*

ESERCITO PERMANENTE

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 10 agosto 1888:

Accusani Di Retorto barone Giuseppe, maggiore generale comandante la brigata granatieri di Sardegna, collocato in disponibilità, dal 1° settembre 1888.

Paoletti cav. Giuseppe, id. id. la brigata Verona, id. id. id.

Carenzi cav. Francesco, colonnello brigadiere comandante la brigata Forlì, trasferito al comando della brigata granatieri di Sardegna.

Pedotti cav. Ettore, colonnello di Stato maggiore, comandante in 2° la scuola di guerra, nominato colonnello brigadiere comandante la brigata Forlì, cogli assegni di maggiore generale dal 1° settembre 1888.

Goccia cav. Carlo, colonnello comandante il 5 regg. alpini, id. id. id. la brigata Verona, id. id.

Corpo di Stato maggiore.

Con R. decreto del 10 agosto 1888:

Moreno cav. Gennaro, colonnello a disposizione del Ministero, cessa di essere a disposizione ed è nominato comandante in 2° della scuola di guerra.

Viganò cav. Giuseppe, id., collocato a disposizione del Ministero e comandato al comando del Corpo di Stato maggiore.

Arma di fanteria.

Con. R. decreto del 10 agosto 1888:

Sassi cav. Bartolomeo, colonnello comandante 7 bersaglieri, trasferito al comando del distretto Venezia.

Lodi cav. Francesco, id. id. del collegio militare Messina, id id. del 5 alpini.

Gilles cav. Carlo, tenente colonnello in disponibilità ad Arezzo, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° settembre 1888.

Cognetti Goffredo, capitano 81 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Pangalli Angelo, sottotenente in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Torino, trasferito in aspettativa per riduzione di Corpo.

Con R. decreto del 12 agosto 1888:

Madonna Leonardo, sottotenente in aspettativa a Montesilvano (Teramo), richiamato in servizio al 25 fanteria.

Arma di cavalleria.

Con R decreto del 10 agosto 1888:

Visconti Ermes Roberto, tenente in aspettativa a Milano, richiamato in servizio al regg. Catania.

Di Salvo Giovanni, id. id. per motivi di famiglia a Parma, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Pallavicini Umberto, id. id. id. a Roma, id. id. id.

Maino Attilio, id regg. Catania, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Taddei Manneo, id. id. Montebello, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 12 agosto 1888:

Piccono Della Valle Remigio, sottotenente regg. Piemonte Reale, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distr. Torino) ed assegnato al regg. Piemonte Reale.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 10 agosto 1888:

Grabau Carlo, sottotenente d'artiglieria, allievo della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, nato nel 1868, accettata la dimissione dal grado.

Bressanin Ermanno, id. id. id., nato nel 1863, id. id. id.

Con R. decreto del 12 agosto 1888:

Leonardi Cattolica Ernesto, capitano 1° artiglieria, nato nel 1860, accettata la dimissione dal grado.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 10 agosto 1888:

Spicacci Nicola, sottotenente medico 77 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo ed inscritto con anzianità 10 settembre 1884 fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distr. Barletta).

Con R. decreto del 12 agosto 1888:

Biamonte Achille, capitano medico distr. Napoli, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° settembre 1888.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 30 luglio 1888:

Marocco cav. Luigi, capitano commissario Ufficio di revisione delle contabilità militari (comandato al Ministero della guerra), collocato in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

Con determinazione ministeriale del 9 agosto 1888:

Lucchesi Alberto, tenente commissario Direzione commissariato VI corpo d'armata, comandato Ufficio revisione, destinato ai presidi d'Africa.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 6 agosto 1888:

Bobbio Luigi, capitano contabile 80 fanteria, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 10 agosto 1888:

Vianello Carlo, capitano contabile panificio Salerno, collocato a riposo, dal 16 agosto 1888, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 6 agosto 1888:

Boveri Giacomo, capitano di cavalleria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 agosto 1888, inscritto nella riserva.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R decreto del 6 agosto 1888:

Ferreri Carlo, tenente contabile di milizia territoriale, 1ª compagnia sussistenza (Torino) accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 10 agosto 1888:

Aste Antonio Salvatore, maggiore milizia territoriale fanteria, 196 batt. Livorno, in servizio presso le truppe irregolari in Africa, ricollocato in congedo illimitato, dal 1° settembre 1888:

Ludovichetti Alessandro, tenente id. artiglieria, 50ª compagnia Ascoli Piceno, in servizio presso il 15 artiglieria, nato nel 1856, accettata la dimissione dal grado.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 12 agosto 1888:

Mossetti Alessandro, scrivano locale nell'Amministrazione militare, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel personale dell'Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 6 agosto 1888:

I giovani sottonominati, avendo superato gli esami d'idoneità prescritti, sono nominati aiutanti ragionieri geometri del genio militare e destinati alla Direzione del genio a ciascuno di essi indicata.

Leonelli Enrico, distretto Ravenna, Direzione genio Genova.
Timossi Paolo Giovanni, id. Alessandria, id. Cuneo.
Sartorio Pietro, id. Alessandria, id. Spezia.
Vittorio Angelo, id. Udine, id. Verona.
Gabelli Giovanni, id. Treviso, id. Venezia.
Chiaramonte Giuseppe, id. Girgenti, id. Palermo.
Barengo Achille, id Firenze, id. Messina.
Stornelli Giuseppe, id. Arezzo, id. Perugia.
Meynardi Alfredo Ernesto, id Torino, id. Roma.
Albanesi Giuseppe, id Ancona, id. Piacenza.
Belardinelli Alfredo, id. Potenza, id. Bari.
Rusconi Giacomo, id Ancona, id Venezia.
Bianchi Antonio, id. Forlì, id Messina
Caponi Umberto, id. Mantova, id. Milano,

Con R. decreto del 3 agosto 1888:

I sottodescritti capi operai ed operai borghesi e militari sono nominati capitecnici d'artiglieria e genio di 3ª classe ed assegnati alla Direzione per ognuno indicata.

Novaretti Roberto, operaio, officine di costruzione del genio.
Caneparo Carlo, id., fonderia Napoli.
Iano Francesco, capo operaio, arsenale costruzione Torino.
Giusti Ludovico, operaio, fabbrica d'armi Torre Annunziata.
Pagani Eugenio, capo operaio, Direzione territoriale d'artiglieria Massaua.
Barillaro Bruno, id., fabbrica d'armi Terni.
Viriglio Stefano, id., id. Torre Annunziata.
Giacobini Francesco, furiere maggiore del 14 artiglieria, Direzione territoriale artiglieria Spezia.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione Forestale dello Stato.*

Con R. decreto 15 luglio p. p. sono state fatte le seguenti promozioni nel personale dell'Amministrazione Forestale dello Stato, con decorrenza dal 1° corrente mese:

De Rossi cav. Giuseppe, ispettore forestale di 3ª classe, è stato promosso alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire tremilacinquecento.

Pisani Vincenzo, sotto ispettore forestale di 3ª classe, è stato promosso per anzianità alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire duemila.

Tomassi Enrico, sotto ispettore forestale aggiunto, è stato promosso per anzianità a sotto ispettore di 3ª classe, con l'annuo stipendio di lire millecinquecento.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I. — SEZIONE II.

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto notarile datato da Londra il 19 giugno 1888, e registrato in Roma il 27 stesso mese al N. 30, serie I, n. 14801, presso l'Ufficio Demaniale, i sigg. Lowmann John e Roward John, il primo a Camberwell ed il secondo a Londra, hanno ceduto e trasferito ai signori Fischer, Howard e Sons di Londra, tutti i diritti loro spettanti sull'attestato di privativa industriale ad essi conferito in data 18 agosto 1887, vol. XLIII n. 300, della durata di anni 15 a decorrere dal 30 settembre successivo e portante il titolo: *Perfectionnements apportés à la fabrication des bouchons de liège.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Roma il 28 giugno 1888, e successivamente registrato presso l'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 14 agosto 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
E. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 271761 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 88,821 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 425 annue al nome di Passantino Palma fu Giuseppe con vincolo di usufrutto a favore di de Palma Marianna *fu Giovanni Battista*, è stata così vincolata di usufrutto per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi a favore di de Palma Marianna *di ignoti*, ecc., vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta annotazione d'usufrutto nel modo richiesto,

Roma, il 17 agosto 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 15 corrente, in Rocca Sinibalda, provincia di Perugia, ed il 17, in Spezia S. Bartolomeo, provincia di Genova, è stato aperto un Ufficio telegrafico, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 17 agosto 1888.

CONCORSI

Consiglio direttivo dei RR. Educandati Femminili di Napoli

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di istitutrice nel 1° Reale Educatorio « Principessa Maria Clotilde » con l'annuo stipendio di lire 600, oltre al vitto, l'alloggio e tutti gli altri utili indicati dal regolamento approvato con i Regi decreti 3 ottobre 1875 e 1° febbraio 1885.

Le domande redatte su carta da bollo dovranno essere inviate a questa Presidenza non più tardi del giorno 15 settembre prossimo e corredate dei seguenti documenti:

1° Certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato i 30 anni di età;

2° Fede di buona condotta in cui si attesti la specchiata moralità dell'aspirante, e sia indicato che è degna di essere adoperata come istitutrice in uno de' RR. Educatori;

3° Patente normale superiore.

Saranno titoli di preferenza l'avere compiuti gli studi nelle Regie Scuole normali o negli Educatori Reali di Napoli o di Toscana, nonchè la conoscenza del pianoforte e della lingua francese.

Napoli, 25 luglio 1888.

Il Presidente
G. REGA — Senatore del Regno.

Il Segretario del Consiglio: A. CAMMAROTA.

R. Educatorio Femminile di Castiglion-Fiorentino

Avviso di Concorso.

È aperto il concorso pel conferimento di due posti semigratuiti nel R. Educatorio femminile di Castiglion Fiorentino, a forma del regolamento, 19 aprile 1883.

Le concorrenti ne faranno domanda al sottoscritto non più tardi del 30 settembre p. v. accompagnandola coi seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Certificato di sana costituzione fisica;

c) Certificato di vaccinazione.

L'età richiesta per le concorrenti, non convittrici, è dai 6 ai 10 anni, ma le giovanette che si trovano alunne interne paganti nel Convitto medesimo possono concorrere anche oltre gli anni 10 (art. 5°).

I posti di grazia saranno accordati alle figlie di genitori benemeriti per servizi prestati nelle pubbliche amministrazioni, nell'esercito o nell'armata. A parità di condizioni saranno preferite le giovinette nate e dimoranti nella provincia di Arezzo (art. 6°).

Le elette ai posti semigratuiti rimarranno affrancate, soltanto nella metà della retta, la quale è di lire 300 annue; ma dovranno depositare al loro ingresso l'altra metà o garantirne la soddisfazione, e rinnovare ogni anno il deposito o la garanzia (art. 4°).

Le nominate godranno del benefizio di mezza retta dal giorno della loro nomina definitiva (art. 8°).

Castiglion-Fiorentino, agosto 1888.

Per l'Operaio
TOMMASO BANTI.

Relazione *della Commissione pel concorso alla Cattedra di professore ordinario di Patologia generale nella R. Università di Pisa.*

La Commissione come appare dagli allegati processi verbali, principiò le sue adunanze il giorno 8 ottobre e risultò definitivamente costituita dai professori: Sen. A. De Martini dell'Università di Napoli, G. Bizzozero dell'Università di Torino, C. Golgi dell' Università di Pavia, G. Tizzoni dell' Università di Bologna, G. Salvioli dell' Università di Genova.

Nella sua prima adunanza elesse per votazione segreta a presidente il prof. A. De Martini, a segretario il prof. G. Tizzoni.

I concorrenti erano in numero di 11 che si riducono a 10, per aver domandato, in tempo utile, il dott. G. Cattani di ritirarsi da questo concorso. I 10 che rimangono dei concorrenti sono: dott. Benedetto Morpurgo prof. Giorgio Rattone, dott. Livio Vincenzi, dott. L. M. Petrone, dott. Alessandro Lustig, dott. Biagio Pernice, dott. Edmondo Coen, dott. Giuseppe Guarnieri, prof. Carlo Sanquirico, prof. Luigi Griffini.

I titoli presentati dai concorrenti furono distribuiti ai diversi membri della Commissione perchè riferissero particolarmente su ciascuno dei candidati.

Lette queste relazioni, e acquistato ciascun membro della Commissione piena conoscenza dei titoli di tutti i candidati nonchè dei documenti che ne attestano la loro carriera scientifica, si passa ad un ampia discussione sul merito di ciascuno di essi.

Esaurita questa discussione e formulato il giudizio sul valore di tutti i concorrenti si passa per schede segrete alla votazione di eleggibilità omettendo in questa votazione il prof. C. Sanquirico che giusta l'art. 4, lett. *a* e *b* del nuovo regolamento non è soggetto alla votazione di eleggibilità.

Dopo questo fu aperta dal presidente la discussione sul merito relativo di ciascun concorrente dichiarato eleggibile al fine di passare alla votazione palese dei punti da attribuirsi a ciascun candidato e stabilire così una graduazione. In seguito a tale discussione è stato formulato dalla Commissione ad unanimità il seguente giudizio.

1° Il dott. Benedetto Morpurgo, assistente alla Clinica medica di Padova per il campo ristretto nel quale ha dispiegato finora la sua attività, la Commissione non ha potuto ritenerlo come maturo per l'insegnamento della Patologia generale, e quindi non ha creduto doverlo prendere in considerazione in questo concorso. Peraltro essa riconosce nel candidato attitudine e capacità nelle ricerche scientifiche, talchè confida che nell' avvenire, cresciuto il numero de' suoi lavori, potrà darne un giudizio migliore. Per queste ragioni il dott. Benedetto Morpurgo è stato dichiarato *ineleggibile ad unanimità.*

2° Per il prof. Giorgio Rattone, professore straordinario di Patologia generale a Parma, sono una prova dell'attività scientifica del candidato il numero grande dei lavori da lui pubblicati in breve lasso di tempo; come sono prova della sua estesa cultura, della capacità ed attitudine sua alle indagini scientifiche, l'importanza e la diversità degli argomenti trattati, il modo col quale sono scelti, le nuove conoscenze che, per alcuni di questi lavori, vengono acquistate. A queste sue qualità poi sarebbe stato dato dalla Commissione ancora maggior peso, se in alcuni lavori, le sue ipotesi fossero state più rigorosamente corroborate da numerose ed accurate osservazioni. La Commissione lo dichiarò ad *unanimità eleggibile con* 40|50 (*quaranta cinquantesimi*).

3° Dall'esame dei titoli del dott. Livio Vincenzi è resultato alla Commissione che il candidato è andato nel corso de' suoi studi via via allargando il campo della sua attività passando dagli studi istologici puri a quelli anatomo-patologici.

Dall'insieme dei suoi lavori il concorrente appare giovane di molto ingegno, dotato di spirito d'iniziativa, esperto nei metodi difficili d'indagine istologica, talchè offre garanzia di saper condurre a termine con accuratezza ricerche anatomiche e indagini sperimentali. La Commissione lo ha dichiarato ad *unanimità eleggibile con* 34|50 (*trentaquattro cinquantesimi*)

4° Dott. Luigi Maria Petrone. Il candidato è ben noto a questa Commissione che l'ebbe già a giudicare in altri concorsi di Patologia. La Commissione riconosce che la sua produzione scientifica degli ultimi anni segue un indirizzo serio e che le sue recenti pubblicazioni, specialmente d'istologia normale, differiscono assai, per rigore di metodo e serietà d'osservazione, da quelle molte che il candidato presentò nei precedenti concorsi. Attualmente, però, pur lodando il nuovo indirizzo del candidato, la Commissione crede che egli non abbia ancora accumulato tanto lavoro utile da metterlo in grado di aspi-

rare allo insegnamento. Perciò la Commissione *unanime* lo ha dichiarato *ineleggibile*.

5° Dott. Biagio Pernice, assistente di Anatomia patologica a Palermo. Dall'insieme dei titoli presentati dal concorrente appare, che egli è dotato di molta attività e di attitudine all'osservazione ed allo esperimento. Certo, il candidato, coll'amore che porta agli studi andrà man mano perfezionandosi, migliorando e compiendo i suoi lavori; ciò che avverrà più rapidamente se egli procurerà di mettersi in condizioni sempre migliori e favorevoli allo svolgimento della sua attività. Allora certamente il concorrente sarà preso in maggiore considerazione di quanto lo possa essere nell'attuale concorso. La Commissione lo ha dichiarato ad *unanimità ineleggibile*.

6° Dott. Alessandro Lustig. Dal complesso dei suoi titoli risulta che, avendo egli avuta l'opportunità di acquistarsi un'estesa cultura, potè con soddisfacenti risultati intraprendere ricerche d'istologia normale e patologica, di patologia, di fisiologia, di clinica medica e di batteriologia. I lavori presentati, sebbene non presentino grande originalità, offrono in compenso il carattere di precisione e di accuratezza nel modo di esecuzione. Per queste ragioni la Commissione opina che possieda i requisiti che si richiedono per un aspirante ad una cattedra di patologia.

La Commissione lo ha dichiarato ad *unanimità eleggibile con* 34|50 *trentaquattro cinquantesimi*.

7° Dott. Edmondo Coen. Il candidato dimostra di seguire un ottimo indirizzo, di essere animato da vivo amore per la scienza, e di possedere non poca operosità. Le sue pubblicazioni però riguardano capitoli assai limitati di patologia, e non attestano che il candidato possegga sufficiente preparazione nei vari campi di questa scienza.

La Commissione lo ha dichiarato *ineleggibile ad unanimità*.

8° Dott. Giuseppe Guarnieri incaricato della Istologia patologica e batteriologica nella R. Università di Roma. Coi suoi lavori, i quali riguardano specialmente argomenti d'istologia patologica e batteriologica, ha portato non solo delle importanti contribuzioni al già noto, ma è riescito ancora alla scoperta di fatti nuovi. Il modo col quale gli argomenti sono trattati, il corredo bibliografico che vi è unito, la sobrietà nei giudizî, dimostrano che il candidato è serio e diligente osservatore e merita di essere, in modo distinto, considerato dalla Commissione, la quale lo dichiara ad *unanimità eleggibile con* 34|50 (*trentaquattro cinquantesimi*)

9° Dott. Carlo Sanquirico professore ordinario di Patologia generale a Siena. Dal complesso de'suoi titoli resulta anzitutto il progressivo aumento della sua operosità, giacchè la sua produzione scientifica è notevolmente aumentata dopo che ottenne il posto che al presente ricuopre. Educato ad una seria metodica sperimentale ed alla rigorosa osservazione, in tutti i suoi lavori (fra cui meritano speciale menzione quelli relativi al sangue ed alla lavatura dell'organismo) ha dimostrato di essersi attenuto a questi principi. Se anche in qualche suo lavoro non dominano viste originali, in tutte però si scorge che procede con rigore di metodo ed esattezza di osservazione; cosicchè il candidato si presenta come un serio concorrente per la cattedra sulla quale verte il concorso. La Commissione lo ha dichiarato ad *unanimità eleggibile con* 42|50 (*quarantadue cinquantesimi*).

10° Prof. Luigi Griffini, professore ordinario di Anatomia patologica ed incaricato della Patologia generale a Modena. Dall'insieme dei titoli presentati resulta che il candidato sotto ottimi maestri si formò una larga base di cultura, poichè potè addestrarsi nella botanica crittogamica, nella fisiologia, nella patologia, nell'anatomia patologica e nella clinica medica. Nessuna meraviglia quindi se con questo corredo e con grande amore allo studio, il concorrente ha potuto pubblicare quei 29 lavori che figurano quali allegati alla sua domanda. Fra essi meritano speciale menzione le importanti ricerche sulla patologia degli epiteli, e quelle sul sangue carbonchioso, le osservazioni sulla tubercolosi cutanea e sul *lichen* sifilitico, ed il grosso gruppo di studi sulla riproduzione degli organi, e specialmente la *Memoria* che riguarda la rigenerazione degli organi gustatori.

Per tutte queste considerazioni la Commissione è unanime nel riconoscere che il concorrente occupa un alto posto fra i cultori della patologia, e lo dichiara *eleggibile con* 48|50 (*quarantotto cinquantesmi*).

Riassumendo, la Commissione ha dichiarato *ineleggibili* i dottori Pernice, Coen, Morpurgo e Petrone. Essa però tiene a dichiarare che tale deliberazione fu presa, non già perchè dai lavori presentati dai candidati risultarono notevoli errori o non giusto indirizzo, ma perchè essa non trovò nei candidati medesimi quella piena maturità che si richiede per aspirare ad una cattedra così importante in una delle prime Università del Regno.

Gli eleggibili poi resultarono classificati come segue:

Prof. Luigi Griffini con *48|50*,
Prof. Carlo Sanquirico con *42|50*,
Prof. Giorgio Rattone con *40|50*,
Dott. Giuseppe Guarnieri, Dott. Alessandro Lustig, Dott. Livio Vincenzi } *ex aequo* con *34|50*.

Perciò la Commissione propone che il prof. Luigi Griffini venga nominato professore ordinario di Patologia generale nella R. Università di Pisa.

ANTONIO DE MARTINI, *Presidente*,
G. BIZZOZERO,
C. GOLGI,
G. TIZZONI,
P. G. SALVIOLI, *Relatore*.

Per copia conforme
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

RAVENNA, 18. — La Società dei reduci dalle patrie battaglie si è riunita stasera. Intervennero all'adunanza circa duecento soci e furono lette molte adesioni.

Fu approvata per acclamazione la proposta d'aderire all'invito del Municipio e di festeggiare la venuta del Re e del Principe ereditario. La seduta fu chiusa col grido di: *Viva il Re*.

POSTDAM, 18. — Al pranzo in occasione del genetliaco dell'Imperatore d'Austria-Ungheria, l'Imperatore Guglielmo indossava l'uniforme austriaca e fece un brindisi all'Imperatore Francesco Giuseppe.

Al *déjeûner*, che ebbe luogo nella caserma del primo reggimento delle guardie, il colonnello fece brindisi all'Imperatore Guglielmo, che rispose bevendo alla salute del reggimento in cui servì ed il quale si rese benemerito, coltivando la vecchia tradizione prussiana.

BERLINO, 19. — Ieri, dopo il pranzo di gala dato in occasione del genetliaco dell'Imperatore Francesco Giuseppe, l'Imperatore Guglielmo, indossando l'uniforme austriaca, fece, insieme a tutti gli invitati, una passeggiata a Wansee, a bordo dell'yacht reale *Alexandra*.

S. M. ebbe, durante la passeggiata, graziosissime attenzioni per l'ambasciatore e gli altri ospiti austro-ungarici.

Il ritorno a Berlino si effettuò con treno speciale.

NEW-YORK, 19. — Venti negri furono uccisi e parecchi altri gravemente feriti a Freetown (Luigiana) in un conflitto coi bianchi. Questi cercarono espellere i negri dal comune, accusandoli di suscitarvi disordini.

MADRID, 19. — Il treno espresso da S. Sebastiano a Madrid è uscito dalle rotaie presso Tolosa.

Alcuni viaggiatori, fra i quali il ministro delle colonie, riportarono leggiere contusioni.

VIENNA, 19. — Il Re, la Regina ed il Principe ereditario di Portogallo, visitarono, stamane, la sede del Parlamento, il palazzo municipale, il teatro di Corte, l'Università e le scuderie imperiali.

Nel pomeriggio ricevettero l'arciduchessa Elisa ed il conte Kalnoky, e poscia intervennero ad un pranzo di famiglia presso l'arciduca Ranieri. Vi erano pure invitati l'arciduca Guglielmo e la principessa Clementina di Coburgo.

La Famiglia reale di Portogallo si recherà stasera all'Opera e, domani, pranzerà a Laxenburg presso il principe e la principessa ereditari, attesi stasera.

I Sovrani portoghesi partiranno martedì.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 18 agosto 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 50	97 50	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	95 50	95 50	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 90
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	461 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	473 25
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	640 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2100 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1157 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	673 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	712 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	422 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	577 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	552 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	970 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1483 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1177 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	485 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	973 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	317 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	355 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	303 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 92 ½
	Parigi	*chèques*	»	»	100 60
3	Londra	90 g.	»	»	25 34
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0 — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi. . . . } 29 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . . . 31 id.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 60, 97 57 ½, 97 55, fine corr.

Az. Soc. Acqua Marcia 1855 fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 348, 347 50, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 17 agosto 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 312
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 142.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 145.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE